

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1325

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GITTI, VITELLI

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di democrazia interna dei partiti e movimenti politici e di disciplina delle forme di finanziamento della politica. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle norme riguardanti la disciplina dei partiti e movimenti politici, dell'attività politica e delle campagne elettorali

Presentata l'8 luglio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il riconoscimento esplicito della funzione, propria ed esclusiva, dei partiti — concorrere a determinare la politica nazionale — l'articolo 49 della Costituzione ha reso quello italiano un caso assolutamente originale nel panorama costituzionale dell'epoca: Italia e Germania, infatti, quali Paesi della « seconda ondata » di democratizzazione, hanno costituito i primi casi di costituzionalizzazione dei partiti. A differenza, però, del caso tedesco, i Costituenti italiani, pur tentando anch'essi di rompere con la tradizione liberale di sostanziale impermeabilità al fenomeno partitico, non riuscirono ad affermare esplicitamente la na-

tura costituzionale dei partiti, dando così luogo alle incertezze interpretative che ancora affliggono l'articolo 49. Fu soprattutto lo specifico contesto storico in cui l'articolo 49 venne formulato a non consentire l'emanazione di una disciplina costituzionale più avanzata: un contesto fortemente condizionato dall'approssimarsi della guerra fredda e da una forte polarizzazione ideologica, contraddistinta dalla diffidenza, soprattutto da parte comunista, verso ogni forma di controllo gestito dal potere pubblico e con il conseguente diffuso sospetto che una qualsiasi disciplina sui partiti potesse offrire armi legali all'avversario.

La sintesi più efficace di quanto accadde allora è quella espressa dalla formula « *conventio ad excludendum* » (Elia, 2010): essa esprime quel patto politico stretto tra i maggiori partiti italiani che, alla vigilia del 1948, sostituì la regolazione costituzionale dei partiti. Uno dei nodi del dibattito costituente, infatti, riguardava i cosiddetti partiti antisistema. De Gasperi, insieme ad altri, si oppose all'eventualità di norme che ne definissero illegittime le finalità politiche, in quanto troppo pericolosi sarebbero potuti essere gli effetti destabilizzanti sul precario equilibrio post-guerra. Per questo, quanti sedettero al tavolo costituente preferirono stipulare un accordo non scritto, che non cancellava i partiti antisistema, ma, in cambio, assicurava il loro consenso a restare fuori dal Governo. Uno scambio, dunque, che convenne sia ai partiti considerati illegittimi per finalità (sinistra e destra estrema), perché li manteneva in vita ammettendoli alla rappresentanza parlamentare, sia agli altri partiti, perché ne assicurava un governo pacifico e sostanzialmente stabile.

In tale scenario, le proposte più avanzate dibattute in Assemblea Costituente, tra le quali spicca l'emendamento Mortati-Ruggiero, si scontrarono con l'ostilità dei partiti verso una loro regolamentazione per legge. Né ebbero miglior fortuna le proposte avanzate in Parlamento nei decenni successivi da Sturzo e D'Ambrosio.

Dunque, nonostante l'articolo 49 avesse inserito i partiti in un circuito di funzioni di rilevanza costituzionale, gli stessi hanno continuato a venire considerati nell'ambito delle associazioni non riconosciute. Il risultato è quella contraddizione che perdura ancora oggi: il potere di fatto dei partiti è andato sempre più ampliandosi senza che venisse efficacemente regolato dalle norme, mantenendosi, anzi, sostanzialmente al riparo da ogni tentativo di controllo sulla base di una concezione ottocentesca dell'idea di partito.

La contraddizione è stata ulteriormente acuita dalla prima legge sul finanziamento pubblico (legge 2 maggio 1974, n. 195). Per un quarto di secolo i partiti erano riusciti a sostenere le proprie attività e i propri

apparati con le quote associative ma anche con una molteplicità di fonti, spesso occulte, sino a quando, sull'onda dell'ennesimo scandalo generato dall'assoluta opacità del regime di finanziamento della politica (il cosiddetto « scandalo dei petroli »), gli onorevoli Piccoli, Mariotti, Cariglia e Reale, presentarono un disegno di legge al riguardo, approvato rapidamente e con poche opposizioni in Parlamento. Da allora i partiti italiani hanno potuto accedere ai contributi pubblici senza che ciò abbia comportato alcuna reale contropartita in termini di trasparenza nell'allocazione delle risorse e di contenimento della spesa politica.

Oggi il contesto storico è profondamente mutato e la polarizzazione ideologica ha lasciato il posto a una frammentazione partitica che risponde a criteri assai meno nobili di quelli delle grandi ideologie post-belliche. Progressivamente i partiti hanno perso la loro funzione di intermediazione tra società e istituzioni, di fatto coincidendo sempre più con queste ultime e riuscendo sempre meno a rappresentare i cittadini. L'attuale crisi dei partiti, quindi, è prima di tutto una crisi di legittimità e di rappresentatività, che ha raggiunto proporzioni allarmanti: i sondaggi registrano nell'opinione pubblica un crollo della fiducia verso i partiti a percentuali del 4-5 per cento. Lo sforzo legislativo da compiere, dunque, è molto più articolato e coraggioso dei meri ritocchi normativi, spesso disordinati, che periodicamente sono stati approvati dal Parlamento italiano, ed esige una modalità completamente nuova di affrontare l'intero problema.

Che oggi sia diventato prioritario occuparsi della riforma dei partiti lo dimostra lo stallo decisionale che ha bloccato l'Italia negli ultimi vent'anni, durante i quali la macchina politica non ha saputo produrre, a parte limitatissime eccezioni, alcuna riforma significativa. Il risultato è sotto gli occhi di tutti.

Eppure, tentativi di riforma non sono mancati in Italia: negli ultimi 15 anni sono state presentate in Parlamento 44 proposte di legge per una disciplina complessiva dei

partiti. Nessuna, tuttavia, è arrivata anche solo al dibattito in Assemblea: si è trattato, infatti, dell'iniziativa di singoli parlamentari, ai quali, di fatto, è servita per ottenere un po' di visibilità senza coinvolgere, e tanto meno impegnare, i partiti di appartenenza. Di fatto, questi ultimi non hanno mai dimostrato alcuna seria volontà di avviare una riforma di sé stessi, preferendo accordarsi opacamente tra loro su mere leggi di cassa, in cambio distogliendo l'attenzione pubblica dall'utilità di una regolazione più generale e complessiva del sistema partitico. In altre parole, il « quanto » ha oscurato il « cosa », con una sorta di convergenza inconsapevole tra partiti ed elettori: i primi hanno finto di limitarsi nel « quanto » in cambio del disinteresse dei secondi sul « cosa ».

Da questo punto di vista, anche i cittadini hanno una parte di responsabilità, essendosi fermati alla semplice denuncia dei costi della politica senza sforzarsi di capire la questione più in profondità e senza allargare la visuale a quanto avviene in altri Paesi europei, dove proprio la regolazione dei partiti è diventata oggetto di attenzione anche di organismi sovranazionali. Tra quest'ultimi, uno dei più attivi in materia è il *Group of States against Corruption* (GRECO), costituito in seno al Consiglio d'Europa nel 1999. Il GRECO, che raccomanda da tempo a ogni Stato membro dell'Unione europea l'adozione di una legge sui partiti come pilastro essenziale di un'efficace politica anti-corruzione, nel marzo del 2012 ha presentato un nuovo Rapporto di valutazione dell'Italia: esso costituisce un'ottima base, anche in prospettiva comparata, per avviare anche in Italia una buona riforma dei partiti. Tra poche settimane, oltretutto, l'Italia sarà chiamata a rispondere su quanto fatto in merito alle raccomandazioni elencate nel suddetto Rapporto GRECO e rischia seriamente di arrivare impreparata alla scadenza.

Il primo passo da compiere in un percorso riformatore serio è fare pulizia dei tanti luoghi comuni che hanno inquinato sin qui la discussione sui partiti. Non è vero, ad esempio, che i finanziamenti

pubblici ai partiti costituiscono un'anomalia italiana: non solo essi sono previsti in tutte le democrazie europee, con l'eccezione parziale del Regno Unito, ma si attestano su importi cospicui. In Francia lo stanziamento per il contributo statale annuo è di massimo 80 milioni di euro, ai quali sono da aggiungere le somme erogate a titolo di parziale rimborso delle spese elettorali: nel 2004, circa 32 milioni di euro per le elezioni regionali, 27,5 milioni per le europee e quasi 24 milioni per le comunali (Camera dei deputati, 2011). In Germania l'importo effettivamente erogato, nel 2011, è stato di 141,9 milioni di euro, cui si sono sommati 80,5 milioni di euro per i Gruppi Parlamentari e 328 milioni per le fondazioni politiche.

Inoltre, in base agli studi del GRECO, i contributi pubblici costituiscono una quota percentualmente rilevante delle entrate complessive dei partiti: il 90 per cento in Grecia, 85 per cento in Belgio, 80 per cento in Svezia, 75 per cento in Danimarca e 70 per cento in Irlanda e Norvegia, oscillando tra l'80 e il 95 per cento in Spagna, l'80 e il 90 per cento in Polonia, il 70 e il 90 per cento in Portogallo, il 70 e l'80 per cento in Finlandia. I partiti italiani, nel 2012, hanno avuto finanziamenti pubblici pari all'82 per cento delle loro entrate totali, e quindi sostanzialmente in linea con le percentuali europee.

Un altro luogo comune è che i contributi pubblici nelle altre democrazie europee finanziano solo le spese elettorali: non è così, ad esempio, né in Francia né in Spagna, mentre in Germania i rimborsi elettorali sono stati, anzi, sostituiti, nel 1992, dal finanziamento dell'attività politica ordinaria.

Dunque, se è vero che proporre l'abolizione del finanziamento pubblico della politica è sicuramente molto popolare, occorre avere il coraggio di affermare che è solo facile demagogia. Il finanziamento pubblico, infatti, è una delle condizioni per mantenere quel pluralismo politico che è la base di ogni democrazia: quello che va eliminato è, piuttosto, lo sperpero

di denaro pubblico, l'opacità della gestione finanziaria e l'inefficienza decisionale dei partiti.

Una riforma seria di questi ultimi deve svilupparsi lungo le tre dimensioni impiegate dal GRECO e da altri autorevoli organismi internazionali: disciplina giuridica dell'organizzazione « partito », regolazione del finanziamento sia pubblico che privato dei partiti, controllo del potere di nomina. In particolare:

a) l'organizzazione partito deve basarsi sui principi di democrazia interna, come di seguito declinata:

registrazione dei partiti come associazioni riconosciute;

iscrizione dei partiti in un apposito registro e pubblicazione dei loro statuti;

carattere federale del partito, al fine di garantire piena rappresentatività territoriale;

membership aperta non solo alle persone fisiche, ma anche alle persone giuridiche e alle associazioni non riconosciute, in un'ottica che sia federale non solo geograficamente ma anche tematicamente;

definizione di un contenuto minimo degli statuti a garanzia della certezza della trasparenza nei processi decisionali interni;

definizione di un contenuto minimo del metodo democratico interno a garanzia della delega rappresentativa dal basso e del coinvolgimento degli iscritti;

tutela del pluralismo attraverso il riconoscimento formale delle minoranze;

piena rappresentatività generazionale e di genere;

deposito dell'anagrafe degli iscritti, con le opportune tutele di *privacy*, e tutela giurisdizionale dei diritti degli iscritti;

disciplina legislativa del ricorso eventuale, e non obbligatorio, alle elezioni primarie, con conseguente costituzione dell'albo degli elettori;

b) il finanziamento della politica deve prevedere:

il varo di un testo normativo unico, organico e comprensibile;

il finanziamento pubblico come una delle fonti di entrata, non esclusiva, e strutturalmente legata al livello di quote di iscrizione e di finanziamenti privati raccolti dal partito (il cosiddetto « *matching funds* »);

il finanziamento pubblico solo a parziale copertura delle spese sia elettorali sia legate all'attività politica ordinaria, in entrambi i casi condizionato alla documentazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute;

il finanziamento pubblico sottoposto a vincoli di destinazione ed erogato anche attraverso servizi;

l'estensione della regolazione non solo agli organi centrali di partito, ma anche alle articolazioni periferiche e alle altre componenti della galassia organizzativa (organizzazioni giovanili, femminili, eccetera), nonché ai candidati e a tutti i livelli della competizione politica locale, regionale, nazionale, europea;

l'obbligo di pubblicazione *online* di ogni documento di spesa e di entrata;

l'obbligo di pubblicità e limiti di importo per le donazioni private, con limiti severi al conflitto di interesse;

la trasparenza e la standardizzazione del formato dei bilanci per garantire la massima accessibilità del pubblico alle scritture contabili;

rigidi tetti di spesa e di indebitamento;

il monitoraggio affidato a un'agenzia unica, indipendente, dotata di adeguati poteri di verifica e di risorse anche finanziarie;

sanzioni effettive, proporzionate, dissuasive;

c) la riforma, infine, dovrebbe intervenire sul potere di nomina dei partiti, che costituisce uno degli snodi cruciali dell'occupazione progressiva dello spazio pubblico da parte della politica e della conseguente disaffezione dei cittadini. Particolarmente nei livelli di governo periferici, infatti, il potere di nomina resta uno strumento di ricompensa dell'attività politica, spesso completamente slegata da meriti e competenze oggettive, su cui occorre intervenire principalmente in due direzioni: contenendone l'estensione attraverso una riforma incisiva delle partecipazioni locali; passando da un sistema di *patronage appointments*, quale quello vigente in Italia, a uno di *public appointments*, quale quello instaurato nel Regno Unito, con la trasparenza delle procedure competitive di conferimento di incarichi.

Mentre il punto *sub c)* dovrà essere oggetto di un apposito intervento normativo, la presente proposta di legge mira a regolamentare i punti *sub a)* e *b)*.

In particolare sul punto *sub b)*, il punto di riferimento sono state le esperienze concrete delle altre democrazie europee, ad esempio per quanto riguarda alcuni tetti di finanziamento, sia pubblico che privato, e di spesa: come limite massimo di spesa pubblica per i partiti è stato indicato l'importo di 60 milioni di euro, inferiore a quello previsto in Spagna, Francia e Germania. A differenza, poi, di quanto accade in questi ultimi Paesi, la cifra proposta come limite massimo di spesa dalla presente proposta di legge va intesa come onnicomprensiva, e quindi inclusiva del contributo pubblico diretto, di quello indiretto sotto forma di servizi, della destinazione volontaria del 2 per mille, del sostegno finanziario ai gruppi parlamentari. Dunque, se, da un lato, la presente proposta mantiene alcune forme di finanziamento pubblico, dall'altro le riduce negli importi in misura radicale anche estendendosi a tutte quelle voci di spesa che altre proposte di legge depositate in Parlamento hanno non a caso tralasciato.

Per quanto riguarda, poi, i limiti di spesa elettorale per i singoli candidati

sono stati considerati anche qui gli esempi di Francia, Spagna e Gran Bretagna, che prevedono cifre fisse rispettivamente di circa 38.000 euro, 21.000 euro e 7.500 sterline, oltre a un coefficiente basato sul numero degli abitanti della circoscrizione elettorale.

Da sottolineare, infine, come il modello di cofinanziamento previsto dalla presente proposta di legge si ispira al sopra ricordato principio del *matching funds*, applicandolo in modo ancora più coraggioso non solo rispetto alla citata legge n. 96 del 2012 ma anche allo stesso caso tedesco: lo Stato potrà finanziare i partiti non solo entro un limite massimo di spesa, ma comunque non oltre la metà dei contributi privati che i partiti hanno saputo raccogliere autonomamente. Con questa semplice regola, si possono ottenere due risultati cruciali: da un lato, costringere i partiti a riavvicinarsi alla società, dato che è a questa che dovranno chiedere soldi; dall'altro, incentivarli alla trasparenza, dato che ogni partito avrà convenienza a dichiarare tutti i contributi ricevuti per non perdere i benefici pubblici.

Per bloccare qualsiasi tentativo di riforma seria, da una parte politica come dall'altra, alcune voci conservatrici e interessate hanno lamentato il rischio di limitare l'autonomia dei partiti. In realtà, la presente proposta di legge tutela ampiamente quell'autonomia, in quanto i partiti restano liberi di scegliere: se diventare associazioni riconosciute, sottostando a stringenti vincoli statutari di democrazia interna e di trasparenza dei conti, oppure se restare, come adesso, semplici associazioni non riconosciute e senza obblighi sostanziali, sapendo che solo nel primo caso potranno acquisire uno *status* privilegiato in termini, ad esempio, di presentazione delle candidature, di accesso alle agevolazioni fiscali, di rimborso parziale delle spese per attività politica. In altre parole, quei soggetti che non vogliono accettare regolazioni, possono farlo, ma non avranno diritto ad alcun beneficio pecuniario o sotto forma di servizi e agevolazioni.

Siamo consapevoli delle resistenze che una riforma dei partiti come quella di seguito delineata incontrerà da parte di alcuni rappresentanti di un modo vecchio e profondamente sbagliato di fare politica: gli aspetti di cui si compone, infatti, vanno a scardinare, in profondità e in estensione, un sistema poliedrico e radicato di privilegi accumulati nel tempo. Tuttavia, se i partiti vogliono sopravvivere all'onda montante della protesta civica non hanno alternative se non intraprendere un percorso riformatore convinto e non di sola facciata.

Nello specifico, la presente proposta di legge si compone di 23 articoli.

L'articolo 1 specifica la finalità dell'intervento normativo che disciplina i partiti e i movimenti politici, condizionandone il riconoscimento e il conferimento della personalità giuridica all'attuazione dei principi di democrazia interna fissati dall'articolo 49 della Costituzione. Essi devono essere recepiti nell'atto costitutivo e nello statuto del singolo movimento o partito politico, ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale dei partiti e movimenti politici che si impegnano a fornire evidenza dell'attuazione dei principi di democrazia interna, anche tramite la pubblicazione sul proprio sito *web* di ogni documento considerato utile a tal fine.

L'articolo 2 precisa che l'intervento normativo regola un regime misto di finanziamento ai partiti e ai movimenti politici, con prevalenza di quello privato. Per accedere ai benefici delle forme di finanziamento previste dalla legge i partiti e i movimenti politici devono rispondere ai requisiti di cui all'articolo 1.

L'articolo 3 stabilisce che i partiti e i movimenti politici che intendono acquisire la personalità giuridica e conseguentemente avvalersi dei benefici previsti dalla legge sono tenuti a dotarsi di uno statuto (il cui contenuto è disciplinato nel comma 2) redatto nella forma dell'atto pubblico. Allo statuto è allegato, anche in forma grafica, il simbolo, che, con la denominazione, costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito politico.

L'articolo 4 sancisce l'obbligo da parte dei partiti e dei movimenti politici della trasmissione della copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, sottoscritta dal legale rappresentante, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica, che la inoltrano alla Autorità di vigilanza dei partiti e dei movimenti politici. L'Autorità tiene il Registro e, verificata la conformità dello statuto alle disposizioni di cui all'articolo 3, procede all'iscrizione dei partiti e dei movimenti politici nel Registro medesimo.

L'articolo 5 prevede che la quota di finanziamento pubblico sia proporzionale al numero di eletti e di voti ottenuti dal partito o movimento politico ai vari livelli di competizione elettorale e comunque non superiore alla metà dell'importo totale dei contributi che il partito o movimento politico ha raccolto autonomamente da soggetti privati; erogata anche sotto forma di servizi; prevalentemente vincolata nella destinazione; erogata solo a fronte di spese effettivamente sostenute e documentate.

L'articolo 6 stabilisce i requisiti per l'accesso al finanziamento pubblico e alle agevolazioni per i finanziamenti privati.

L'articolo 7 disciplina i finanziamenti e i contributi provenienti da soggetti privati. Le fonti di finanziamento privato dei partiti e dei movimenti politici comprendono le quote di iscrizione, i finanziamenti e contributi in forma pecuniaria, i contributi sotto forma di erogazione di servizi anche a tariffe agevolate, i lasciti testamentari, i proventi da attività di varia natura quali, a titolo esemplificativo, iniziative culturali ed editoriali. I finanziamenti o contributi privati possono essere erogati da persone fisiche e da persone giuridiche, fermo restando il divieto di erogazione liberale da parte di società con partecipazione pubblica superiore al 20 per cento del capitale sociale nonché l'obbligo per tutte le società di far deliberare l'erogazione liberale dall'organo sociale competente e di darne conseguente pubblicità nella documentazione di bilancio. I finanziamenti o contributi in qualsiasi forma e modo erogati in favore di un partito o di un movimento politico iscritto nel Registro,

da persone fisiche e da persone giuridiche non possono superare i 100.000 euro annui per ogni singolo soggetto privato.

Con l'articolo 8 le disposizioni di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 7 vengono altresì applicate a tutti i finanziamenti di importo superiore ai 50.000 euro direttamente concessi da banche o istituti di credito, per i quali dovranno essere rese pubbliche anche le condizioni economiche e finanziarie applicate. L'indebitamento finanziario di un partito o di un movimento politico è consentito per un importo massimo pari a due terzi dell'ammontare complessivo delle sue entrate annue. Le somme spettanti a un partito o a un movimento politico, a titolo di cofinanziamento pubblico, non possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e non sono cedibili a terzi, né possono essere fatte valere come garanzia nei confronti di creditori. Gli amministratori del partito o del movimento politico sono responsabili per i debiti finanziari maturati dal partito o dal movimento.

L'articolo 9 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014, le erogazioni liberali in denaro delle persone fisiche in favore dei partiti e movimenti politici iscritti nel Registro sono ammesse a detrazione per oneri, ai fini dell'imposta sui redditi e ne stabilisce le condizioni.

L'articolo 10 prevede che a decorrere dall'anno 2014, ciascun contribuente, contestualmente alla dichiarazione annuale dei redditi, può destinare il due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a un partito o a un movimento politico iscritto nel Registro. Al fine di garantire il rispetto della riservatezza, la destinazione volontaria della quota di imposta avviene contestualmente alla dichiarazione dei redditi mediante una scheda separata e anonima recante l'elenco dei soggetti aventi diritto. Il contribuente può indicare sulla scheda un unico partito o movimento politico.

Gli articoli 11 e 12 regolano le forme ed i limiti del finanziamento pubblico.

L'articolo 13 assicura ai movimenti e partiti politici, ferma restando la disciplina della comunicazione politica di cui alla

legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'accesso (al di fuori dei periodi della campagna elettorale) a spazi televisivi, messi a disposizione a titolo gratuito dalla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ai fini della trasmissione di messaggi pubblicitari diretti a rappresentare alla cittadinanza i propri indirizzi politici. I messaggi non rientrano nel computo degli indici di affollamento giornaliero né nel computo degli indici di affollamento orario stabiliti dalle leggi vigenti. Il tempo di trasmissione di ciascun messaggio non può, comunque, eccedere un minuto. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono i criteri per l'accesso e la ripartizione degli spazi per la trasmissione dei messaggi, le modalità e le eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione della disposizione in esame.

L'articolo 14 disciplina i limiti di spesa per le campagne elettorali e l'attività politica ordinaria.

L'articolo 15 stabilisce che i partiti e movimenti politici provvedono annualmente a redigere il bilancio secondo un formato standardizzato e facilmente comprensibile ai cittadini. I bilanci devono essere redatti in forma consolidata, includendo in modo chiaro e distinto le gestioni contabili delle sedi territoriali, oltreché delle società partecipate e delle organizzazioni a vario titolo collegate.

L'articolo 16 impone ai partiti e movimenti politici, allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, di avvalersi di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa. Il controllo della gestione contabile e finanziaria può essere affidato alla medesima società con un incarico relativo a tre esercizi consecutivi, rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi.

L'articolo 17 affida il controllo di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto dei partiti e movimenti politici, nonché di ottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicità all'Autorità prevista all'articolo 19. Nell'ambito del controllo, questa invita i partiti e movimenti politici a sanare eventuali irregolarità o inottemperanze.

L'articolo 18 prevede che i partiti e movimenti politici assicurano la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi associativi, alla scelta delle candidature, al funzionamento interno e alla gestione contabile anche tramite la realizzazione di un sito *internet* che rispetti i principi di elevata accessibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità e di interoperabilità. Entro il 10 luglio di ogni anno, nei siti *internet* dei partiti e movimenti politici, dopo il controllo di cui all'articolo 18, sono pubblicati, anche in formato *open data*, il rendiconto di esercizio corredato dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa, la relazione del collegio sindacale, la relazione della società di revisione, i bilanci relativi alle imprese partecipate, il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio, oltreché i verbali, le delibere e ogni altro documento utile a dimostrare la democraticità delle procedure, delle decisioni e delle nomine messe in atto dai partiti e movimenti politici. Nella suddetta sezione dei siti *internet* della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono altresì pubblicati, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati relativi alla situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche di Governo ed elettive.

L'articolo 19 istituisce l'Autorità di vigilanza dei partiti e movimenti politici, organismo unico, derivante dall'accorpamento del Collegio di controllo delle spese elettorali presso la Corte dei conti, del Collegio regionale di garanzia elettorale e

della Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici. L'Autorità è esterna e indipendente dai partiti e movimenti politici ed è composta da dieci membri, nominati per quattro anni con possibilità di essere confermati una sola volta per altri quattro anni, scelti tra i magistrati della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, tra i consiglieri parlamentari, tra i professori ordinari di materie giuridiche e di scienza della politica, tra gli esponenti dell'imprenditoria e dell'associazionismo civico. L'Autorità accerta periodicamente l'applicazione dei requisiti di democrazia interna, acquisendo verbali, documenti e ogni altro atto ritenuto utile. Inoltre, verifica la regolarità, la conformità alla legge e la veridicità dei rendiconti finanziari annuali presentati dai partiti e movimenti politici; la conformità alla legge delle spese elettorali per il rinnovo delle Camere, del Parlamento europeo, dei consigli regionali, dei consigli provinciali e comunali, sostenute dai partiti e movimenti politici e la regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse; la correttezza dei consuntivi delle spese elettorali presentate dai candidati alle elezioni europee, politiche, regionali, provinciali e comunali.

Gli articoli 20 e 21 prevedono rispettivamente le abrogazioni e le norme transitorie.

L'articolo 22 reca una delega al Governo per l'introduzione di ulteriori forme di sostegno indiretto alle attività politiche, volte, in particolare a: garantire agevolazioni tariffarie anche al di fuori della campagna elettorale; valorizzare le attività di formazione politica, in particolare delle giovani generazioni, attraverso la disponibilità di strutture residenziali a costi agevolati; usufruire di procedure agevolate per l'acquisto di beni e servizi; beneficiare di procedure semplificate per la raccolta e l'autenticazione delle sottoscrizioni necessarie per la partecipazione a consultazioni elettorali o referendarie.

L'articolo 23 contiene le disposizioni finali, nonché l'entrata in vigore.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 49 DELLA
COSTITUZIONE E RICONOSCIMENTO
DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI

ART. 1.

*(Personalità giuridica e democrazia
interna).*

1. La presente legge disciplina i partiti e movimenti politici condizionando il loro riconoscimento e il conferimento della personalità giuridica all'attuazione dei principi di democrazia interna fissati dall'articolo 49 della Costituzione.

2. I partiti e movimenti politici provvedono a recepire i principi di cui all'articolo 49 della Costituzione nell'atto costitutivo e nello statuto allo scopo di ottenere l'iscrizione nel Registro nazionale dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 4 della presente legge, dalla quale consegue l'acquisto della personalità giuridica.

3. I partiti e movimenti politici riconosciuti ai sensi del comma 2 sono tenuti a dare evidenza dell'attuazione dei principi di democrazia interna anche tramite la pubblicazione sul proprio sito *internet* di ogni documento considerato utile a tale fine a pena di cancellazione dal Registro di cui all'articolo 4.

ART. 2.

*(Regolamentazione delle forme
di finanziamento della politica).*

1. Il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati ai partiti e movimenti politici a titolo di cofinanziamento, nelle forme previste dalla legge 6 luglio 2012, n.96, sono aboliti ai sensi di quanto disposto dagli articoli 20 e 21 della presente legge.

2. La presente legge regola un regime misto di finanziamento ai partiti e movimenti politici, con prevalenza del finanziamento di tipo privato.

3. Per accedere ai benefici delle forme di finanziamento previste dalla presente legge i partiti e movimenti politici devono rispondere ai requisiti di cui all'articolo 1.

CAPO II

STATUTO E REGISTRO DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI

ART. 3.

(Statuto).

1. I partiti e movimenti politici che intendono acquisire la personalità giuridica e avvalersi dei benefici previsti dalla presente legge sono tenuti a dotarsi di uno statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico. Allo statuto è allegato, anche in forma grafica, il simbolo, che, con la denominazione, costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito politico.

2. Lo statuto si conforma ai principi fondamentali di democrazia e indica:

a) gli organi dirigenti, le loro competenze, le modalità della loro elezione e la durata degli incarichi che sono conferiti a tempo determinato;

b) i casi di incompatibilità, in particolare tra cariche dirigenziali all'interno del partito o movimento politico e incarichi, o nomine, a livello istituzionale e nelle amministrazioni pubbliche nazionali e locali;

c) le procedure per l'approvazione degli atti che impegnano il partito o movimento politico;

d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti all'attività del partito o movimento politico, anche attraverso *referendum* o altre forme di consultazione; le regole per l'istituzione dell'anagrafe degli iscritti e per la sua consulta-

zione, che deve essere sempre possibile da parte di ogni iscritto, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

e) le modalità con le quali gli iscritti partecipano alle votazioni, assicurando, quando è prevista, l'effettiva segretezza del voto, con la possibilità per una quota minima di iscritti di richiedere il voto segreto su qualsiasi oggetto;

f) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, in modo da assicurare il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio;

g) le modalità per assicurare negli organi collegiali e nelle candidature la presenza paritaria di donne e di uomini;

h) i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze nelle candidature e negli organi collegiali secondo il criterio proporzionale e l'attribuzione a loro esponenti delle cariche di vertice degli organi di garanzia;

i) le modalità di selezione, anche attraverso elezioni primarie, delle candidature per l'elezione delle Camere, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali e comunali, dei sindaci e dei presidenti delle province e delle regioni;

l) il limite massimo di mandati sia elettorali sia relativi ad incarichi interni al partito o movimento politico;

m) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra la struttura nazionale e le articolazioni territoriali;

n) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle articolazioni territoriali;

o) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del movimento o partito;

p) un codice etico che reca i principi di riferimento dei comportamenti individuali e collettivi e stabilisce il principio del ricambio nei ruoli, il limite al numero di mandati elettorali, il divieto di cumulo di incarichi e la disciplina dell'eleggibilità e delle incompatibilità;

q) l'attribuzione della rappresentanza legale del partito o movimento politico a un tesoriere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per gli esponenti aziendali delle banche;

r) la nomina di un comitato di tesoreria composto da soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle banche, con il compito di coadiuvare il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e di verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e all'allocatione delle risorse finanziarie;

s) la nomina di un collegio sindacale composto da revisori dei conti in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti per i sindaci delle banche;

t) l'attribuzione a una società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, del compito di certificare il rendiconto di esercizio, con le modalità e per i fini di cui all'articolo 16 della presente legge.

3. Lo statuto può prevedere clausole di composizione extragiudiziale delle controversie insorgenti nell'applicazione delle norme statutarie, attraverso organismi probivirali definiti dallo statuto medesimo, nonché procedure conciliative e arbitrali.

4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dallo statuto, si applicano ai partiti e movimenti politici le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

ART. 4.

*(Registro nazionale dei partiti
e movimenti politici).*

1. È istituito il Registro nazionale dei partiti e movimenti politici, di seguito denominato « Registro », tenuto dall'Autorità di vigilanza dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 19, di seguito denominata « Autorità ».

2. I partiti e movimenti politici sono tenuti a trasmettere copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, sottoscritta dal legale rappresentante, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica, che la inoltrano all'Autorità.

3. L'Autorità, verificata la conformità dello statuto alle disposizioni di cui all'articolo 3, procede all'iscrizione nel Registro.

4. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme, l'Autorità, previo contraddittorio, invita il partito o movimento politico ad apportarvi, entro un termine dalla stessa fissato, le conseguenti modifiche.

5. Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta all'Autorità secondo le procedure di cui al presente articolo.

6. Lo statuto dei partiti e movimenti politici e le relative modificazioni sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione nel Registro di cui al comma 2 ovvero dalla data di approvazione delle modificazioni.

7. I partiti e movimenti politici già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti all'adempimento di cui al comma 2 entro dodici mesi dalla medesima data.

8. Con l'iscrizione nel Registro i partiti e movimenti politici acquisiscono la personalità giuridica che è condizione necessaria per l'ammissione ai benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi della disciplina di cui al capo III. Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 6, i partiti e movimenti politici già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge possono comunque usufruire dei

predetti benefici a condizione che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 e che ottemperino alla disciplina di cui al capo IV.

9. Il Registro è pubblico e consultabile in un'apposita sezione del sito *internet* dell'Autorità.

CAPO III

REGOLAMENTAZIONE DELLE FORME DI FINANZIAMENTO DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI

ART. 5.

*(Pluralità delle fonti di finanziamento
dei partiti e movimenti politici).*

1. Al fine di contemperare il principio democratico del pluralismo politico e l'esigenza di un contenimento severo dei costi della politica, evitando i rischi di sperpero di risorse pubbliche e di inefficienza dell'attività politica, la presente legge disciplina un regime misto di finanziamento dei partiti e movimenti politici, con prevalenza delle fonti di entrata private su quelle pubbliche.

2. La quota di finanziamento pubblico è:

a) proporzionale al numero di eletti e di voti ottenuti dal partito o movimento politico ai vari livelli di competizione elettorale e comunque non superiore alla metà dell'importo totale dei contributi che il partito o movimento politico ha raccolto autonomamente da soggetti privati;

b) erogata anche sotto forma di servizi;

c) prevalentemente vincolata nella destinazione;

d) erogata solo a fronte di spese effettivamente sostenute e documentate.

3. Il finanziamento privato è ammesso nelle forme, alle condizioni e nei limiti disciplinati dalla legge.

ART. 6.

(Requisiti per l'accesso al finanziamento pubblico e alle agevolazioni per i finanziamenti privati).

1. A decorrere dall'anno 2013, sono automaticamente ammessi al finanziamento pubblico e alle agevolazioni fiscali per il finanziamento privato nelle forme previste dagli articoli da 10 a 13, i partiti e movimenti politici che soddisfano le seguenti condizioni:

a) sono iscritti nel Registro;

b) hanno conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica o tra i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in un'assemblea regionale.

2. I partiti e movimenti politici, di cui alla lettera *a)* del comma 1, che hanno ottenuto almeno l'1 per cento dei voti validi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o di un'assemblea regionale, hanno accesso alle agevolazioni fiscali per il finanziamento privato e alla sola forma di finanziamento pubblico consistente in servizi indiretti.

ART. 7.

(Finanziamenti e contributi da soggetti privati).

1. Le fonti di finanziamento privato dei partiti e movimenti politici comprendono le quote di iscrizione, i finanziamenti e contributi in forma pecuniaria, i contributi sotto forma di erogazione di servizi anche a tariffe agevolate, i lasciti testamentari, i proventi da attività di varia natura quali, a titolo esemplificativo, iniziative culturali ed editoriali.

2. I finanziamenti o i contributi privati di cui al comma 1 possono essere erogati da persone fisiche e da persone giuridiche,

fermi restando il divieto di erogazione liberale da parte di società con partecipazione pubblica superiore al 20 per cento del capitale sociale nonché l'obbligo per tutte le società di far deliberare l'erogazione liberale dall'organo sociale competente e di darne conseguente pubblicità nella documentazione di bilancio. Sono altresì ammessi i contributi provenienti dall'estero se:

a) provengono da cittadini italiani residenti all'estero o da imprese con sede legale all'estero ma con capitale sociale posseduto da cittadini italiani o società con sede legale in Italia;

b) chi eroga il contributo è straniero, ma l'importo non supera i 1.000 euro.

3. I finanziamenti o i contributi in qualsiasi forma e modo erogati in favore di un partito o movimento politico iscritto nel Registro da persone fisiche e da persone giuridiche non possono superare i 100.000 euro annui per ciascun soggetto privato.

4. Ogni finanziamento o contributo privato superiore a 1.000 euro deve essere versato con mezzi di pagamento diversi dal contante, che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità del soggetto erogante.

5. Qualora l'importo del finanziamento o contributo privato superi i 5.000 euro, il soggetto che li eroga e il soggetto che li riceve sono tenuti a rilasciare una dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso l'Autorità ovvero a questa indirizzato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

6. I finanziamenti o i contributi in qualsiasi forma e modo erogati in favore dei raggruppamenti interni e delle articolazioni periferiche dei partiti e movimenti politici non possono superare l'importo di 50.000 euro annui; l'importo non può altresì superare i 25.000 euro annui per i finanziamenti e i contributi erogati ai membri del Parlamento nazionale, ai membri Parlamento europeo spettanti all'Italia, ai consiglieri regionali, ai consi-

glieri provinciali e ai consiglieri comunali, nonché ai candidati alle predette cariche, a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello regionale, provinciale e comunale.

7. I partiti e movimenti politici, nonché i soggetti di cui al comma 6, devono rendere noto ogni contributo privato ricevuto, indipendentemente dall'importo, comunicando mensilmente all'Autorità l'elenco dei contributi ricevuti, con il dettaglio dell'importo e del nome del soggetto erogante. L'Autorità provvede a verificare la regolarità e la veridicità dei contributi dichiarati dai partiti e movimenti politici e con cadenza semestrale ne pubblica l'elenco per ogni partito o movimento in un'apposita sezione del proprio sito *internet*.

8. Il partito o movimento politico che riceve contributi privati non ammissibili ai sensi del presente articolo e non lo comunica all'Autorità perde il diritto di ricevere una somma di finanziamento pubblico pari a tre volte l'importo di tali contributi. Se il partito o movimento politico non comunica all'Autorità un contributo privato ricevuto perde il diritto di ricevere una somma di finanziamento pubblico pari all'ammontare di due volte gli importi non comunicati.

ART. 8.

(Finanziamenti da banche e istituti di credito).

1. Le disposizioni dei commi 5 e 7 dell'articolo 7 si applicano altresì a tutti i finanziamenti di importo superiore a 50.000 euro direttamente concessi da banche e istituti di credito, per i quali devono essere rese pubbliche anche le condizioni economiche e finanziarie applicate.

2. L'indebitamento finanziario di un partito o movimento politico è consentito per un importo massimo pari a due terzi dell'ammontare complessivo delle sue entrate annue.

3. Le somme spettanti a un partito o movimento politico a titolo di cofinanziamento pubblico, di cui all'articolo 12, non possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e non sono cedibili a terzi, né possono essere fatte valere come garanzia nei confronti di creditori.

4. Gli amministratori del partito o del movimento politico sono responsabili per i debiti finanziari maturati dal partito o dal movimento medesimo.

ART. 9.

(Detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti e movimenti politici).

1. A decorrere dall'anno 2014, le erogazioni liberali in denaro delle persone fisiche in favore dei partiti e movimenti politici iscritti nel Registro sono ammesse alla detrazione per oneri stabilita ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo modificato dall'articolo 20 della presente legge, alle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) lorda si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1 pari al:

a) 100 per cento, per importi compresi tra 50 e 1.000 euro annui;

b) 30 per cento, per importi compresi tra 1.001 e 10.000 euro annui.

3. A decorrere dall'anno 2014, dall'IRPEF è altresì detraibile un importo pari al 52 per cento delle spese sostenute dalle persone fisiche per l'iscrizione a scuole o corsi di formazione politica promossi e organizzati dai partiti e movimenti politici iscritti nel Registro. La detrazione di cui al presente comma è consentita nei limiti dell'importo di 500 euro per ciascuna annualità.

4. A decorrere dall'anno 2014, ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES), di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si detrae, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta lorda, un importo pari al 26 per cento dell'onere per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti e movimenti politici iscritti nel Registro per importi compresi tra 50 e 100.000 euro, limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a*) e *b*), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi.

5. Le detrazioni di cui al presente articolo sono consentite a condizione che il versamento delle erogazioni liberali di cui ai commi 1 e 4 ovvero delle somme di cui al comma 3 sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione del suo autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 5 del presente articolo, valutate in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 20, commi 1, lettera *b*), e 2.

7. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio, dell'importo da trasferire ai partiti e movimenti politici sulla base delle indicazioni espresse ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, mediante corrispondente rideterminazione della quota del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare a favore dei partiti e movimenti politici ai sensi del medesimo articolo 10. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma.

ART. 10.

(Destinazione volontaria del due per mille dell'IRPEF).

1. A decorrere dall'anno 2014, ciascun contribuente, contestualmente alla dichiarazione annuale dei redditi, può destinare il due per mille dell'IRPEF a un partito o movimento politico iscritto nel Registro. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

2. Al fine di garantire il rispetto della riservatezza, la destinazione volontaria della quota di imposta avviene contestualmente alla dichiarazione dei redditi mediante una scheda separata e anonima recante l'elenco dei soggetti aventi diritto. Il contribuente può indicare sulla scheda un unico partito o movimento politico.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che stabilisce i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, assicurando il rispetto della riservatezza del contribuente, la tempestività ed economicità di gestione, nonché la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.

ART. 11.

(Forme di finanziamento pubblico).

1. Ai sensi degli articoli 2 e 21, il finanziamento pubblico dei partiti e movimenti politici è erogato, a solo titolo di cofinanziamento, ai partiti o movimenti politici che rispondano ai requisiti previsti dall'articolo 6 e secondo le forme previste dall'articolo 12.

2. Ai sensi dell'articolo 5, il finanziamento pubblico è erogato in forma pecuniaria:

a) per la parziale copertura delle spese per attività politica ordinaria ed elettorale, effettivamente sostenute e documentate;

b) con vincolo di destinazione per attività di formazione politica che i partiti e movimenti politici realizzano per i cittadini e per attività di formazione degli amministratori;

c) con vincolo di destinazione alle articolazioni periferiche e tematiche dei partiti e movimenti politici;

d) per sostenere le attività dei gruppi parlamentari, purché l'attività extra-istituzionale dei partiti e movimenti politici resti distinta da quella politica ordinaria.

3. Il finanziamento pubblico è erogato anche sotto forma di servizi, come stabilito dagli articoli 13 e 14.

ART. 12.

(Cofinanziamento e limiti del finanziamento pubblico).

1. L'ammontare complessivo del finanziamento pubblico ai partiti e movimenti politici nelle forme descritte all'articolo 11, comprensivo anche dell'ammontare della contribuzione volontaria di cui all'articolo 10, non può superare i 60 milioni di euro annui e può essere aggiornato annualmente nell'ambito della legge di stabilità sulla base dell'andamento dell'inflazione.

2. L'ammontare di cui al comma 1 è distribuito tra i partiti e movimenti politici iscritti nel Registro secondo quanto disposto all'articolo 6, ferme restando le preferenze espresse dai contribuenti con la destinazione volontaria del due per mille dell'IRPEF di cui all'articolo 10.

3. L'importo stabilito al comma 1 non può comunque superare il 50 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate che un partito o movimento politico ha raccolto autonomamente da fonti private.

ART. 13.

(Disposizioni per la comunicazione politica televisiva).

1. Ferma restando la disciplina della comunicazione politica di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, i partiti e movimenti politici iscritti nel Registro hanno diritto ad accedere, al di fuori dei periodi della campagna elettorale di cui all'articolo 12, comma 1-*bis*, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, a spazi televisivi, messi a disposizione a titolo gratuito dalla società concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo, ai fini della trasmissione di messaggi pubblicitari diretti a rappresentare alla cittadinanza i propri indirizzi politici, di seguito denominati « messaggi ».

2. Gli oneri per l'ideazione e la produzione dei messaggi sono carico dei partiti e movimenti politici interessati. I messaggi non rientrano nel computo degli indici di affollamento giornaliero né nel

computo degli indici di affollamento orario stabiliti dalle leggi vigenti. Il tempo di trasmissione di ciascun messaggio non può, comunque, eccedere un minuto.

3. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono i criteri per l'accesso e la ripartizione degli spazi per la trasmissione dei messaggi, le modalità e le eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa annua di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4 del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 2 della presente legge.

ART. 14.

(Limiti di spesa per le campagne elettorali e per l'attività politica ordinaria).

1. Fermo restando il limite massimo all'ammontare complessivo del finanziamento pubblico annualmente erogabile, di cui all'articolo 12, il limite di spesa per le elezioni al Parlamento italiano, per quelle dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per quelle regionali è pari a 1 euro moltiplicato per il numero di persone aventi diritto di voto nei rispettivi collegi elettorali della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, del Parlamento europeo e del consiglio regionale, nei quali sono state presentate le liste di candidati.

2. Il limite massimo di spesa per i singoli candidati alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e al consiglio regionale è pari a 25.000 euro, cui devono essere aggiunti 0,15 euro per ogni abitante della circoscrizione eletto-

rare; per i singoli candidati al consiglio provinciale e al consiglio comunale il limite massimo di spesa è di 15.000 euro, cui devono essere aggiunti 0,15 euro per ogni abitante della circoscrizione elettorale.

3. Per le elezioni comunali e provinciali si applicano i limiti di spesa previsti per i partiti e movimenti politici e per i singoli candidati dall'articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n.96.

CAPO IV

TRASPARENZA, RENDICONTAZIONE E CONTROLLI

ART. 15.

*(Consolidamento dei bilanci
dei partiti e movimenti politici).*

1. I partiti e movimenti politici redigono annualmente il bilancio secondo un formato standardizzato e facilmente comprensibile ai cittadini, ai sensi dell'articolo 23 al fine di consentire anche la comparazione tra bilanci di partiti e movimenti politici diversi.

2. Nella redazione dei bilanci, i partiti e movimenti politici devono rendere pubblica e motivare qualsiasi transazione finanziaria con ragionevole accuratezza e riportare anche i singoli dati disaggregati.

3. I bilanci devono essere redatti in forma consolidata, includendo in modo chiaro e distinto le gestioni contabili delle sedi territoriali, nonché delle società partecipate e delle organizzazioni a vario titolo collegate ai singoli partiti e movimenti politici.

ART. 16.

*(Certificazione esterna dei rendiconti
dei partiti e movimenti politici).*

1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, i partiti e movimenti politici si avvalgono di una

società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel Registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il controllo della gestione contabile e finanziaria può essere affidato alla medesima società di revisione con un incarico relativo a tre esercizi consecutivi, rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi.

2. La società di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dei partiti e movimenti politici secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. A tale fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Controlla altresì che il rendiconto di esercizio sia conforme alle scritture e alla documentazione contabili, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e alle norme che lo disciplinano.

ART. 17.

(Controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici).

1. Il controllo di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e dei relativi allegati, nonché quello di ottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui alla presente legge sono effettuati dall'Autorità.

2. Nell'ambito del controllo, l'Autorità invita i partiti e movimenti politici a sanare eventuali irregolarità o inottemperanze, con le modalità e nei termini di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96.

3. In caso di inottemperanza all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o la relazione della società di revisione o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente or-

gano interno, qualora l'inottemperanza non venga sanata entro il successivo 31 ottobre, l'Autorità dispone, per l'esercizio d'imposta successivo a quello in corso alla data della contestazione, la cancellazione del partito o movimento politico dal Registro.

4. Nei casi di cui al comma 3, coloro che svolgono le funzioni di tesoriere del partito o movimento politico ovvero funzioni analoghe perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei cinque anni successivi.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 18.

(Trasparenza e rendicontazione).

1. I partiti e movimenti politici assicurano la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi associativi, alla scelta delle candidature, al funzionamento interno e alla gestione contabile anche tramite la realizzazione di un sito *internet* che rispetti i principi di elevata accessibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità e di interoperabilità.

2. Entro il 10 luglio di ogni anno, nei siti *internet* dei partiti e movimenti politici, dopo il controllo di cui all'articolo 17, sono pubblicati, anche in formato *open data*, il rendiconto di esercizio corredato dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa, la relazione del collegio sindacale, la relazione della società di revisione, i bilanci relativi alle imprese partecipate, il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio, nonché i verbali, le delibere e ogni altro documento utile a dimostrare la democraticità delle procedure, delle decisioni e delle nomine messe in atto dai partiti e movimenti politici. Nei siti *internet* della Camera dei deputati e del Senato

della Repubblica sono altresì pubblicati, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati relativi alla situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche di governo ed elettive.

3. La documentazione di cui al comma 2 deve altresì essere trasmessa periodicamente anche all'Autorità entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 19.

*(Autorità di vigilanza dei partiti
e movimenti politici).*

1. Il Collegio di controllo delle spese elettorali presso la Corte dei conti, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previsti rispettivamente dagli articoli 12 e 13 della legge 10 novembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, nonché la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici, prevista dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono accorpati in unico organismo denominato Autorità di vigilanza dei partiti e movimenti politici.

2. L'Autorità è indipendente dai partiti e movimenti politici ed è composta da dieci membri, nominati per quattro anni con possibilità di essere confermati una sola volta per ulteriori quattro anni.

3. I membri dell'Autorità di cui al comma 2 sono individuati e nominati secondo le seguenti modalità:

a) tre magistrati della Corte dei conti nominati dal Presidente della Corte dei conti;

b) un magistrato del Consiglio di Stato nominato dal Presidente del Consiglio di Stato;

c) un consigliere dell'amministrazione del Senato della Repubblica, nominato dal Presidente del Senato della Repubblica;

d) un consigliere dell'amministrazione della Camera dei deputati, nominato dal Presidente della Camera dei deputati;

e) un professore ordinario di materie giuridiche e un professore ordinario di scienza della politica nominati dai Presidenti delle Camere d'intesa tra loro;

f) due esponenti del settore dell'associazionismo civico nominati dal Presidente del *Forum* del terzo settore.

4. L'Autorità provvede a:

a) accertare periodicamente l'applicazione dei requisiti di democrazia interna ed è autorizzata, a tale fine, ad acquisire verbali, documenti e ogni altro atto ritenuto utile;

b) verificare la regolarità, la conformità alla legge e la veridicità dei rendiconti finanziari annuali presentati dai partiti e movimenti politici; la conformità alla legge delle spese elettorali per il rinnovo delle Camere, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali, dei consigli provinciali e comunali, sostenute dai partiti e movimenti politici e la regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse; la correttezza dei consuntivi delle spese elettorali presentate dai candidati alle elezioni europee, politiche, regionali, provinciali e comunali.

CAPO V

ABROGAZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 20.

(Abrogazioni).

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui all'articolo 22, a decorrere dalla data di entrata in

vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 1 e 3, commi dal secondo al sesto, della legge 18 novembre 1981, n. 659;

b) l'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 413;

c) gli articoli 9 e 9-*bis*, nonché l'articolo 12, comma 3, limitatamente alle parole « dagli aventi diritto », l'articolo 15, commi 13, 14, limitatamente alle parole « che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali », e 16, limitatamente al secondo periodo, e l'articolo 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

d) l'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

e) l'articolo 1, commi 1, 1-*bis*, 2, 3, 5, 5-*bis*, 6, 7, 8, 9 e 10, e gli articoli 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;

f) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, commi da 8 a 21, e 10 della legge 6 luglio 2012, n. 96.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, all'articolo 15, comma 1-*bis*, e all'articolo 78, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: « per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 15, comma 1-*bis*, per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro, limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi, nonché dell'onere » sono soppresse.

ART. 21.

(Norme transitorie).

1. I partiti e movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto il rimborso per le spese elettorali ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157, continuano ad usufruirne nell'esercizio finanziario in corso e nei tre esercizi successivi, nelle seguenti misure:

a) nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il rimborso è riconosciuto al 60 per cento;

b) nel primo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il rimborso è riconosciuto nella misura del 30 per cento dell'importo spettante ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157.

2. Il rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, cessa a partire dal secondo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di liquidazione delle somme dovute ai sensi del comma 1 e sono individuati i partiti e movimenti politici aventi diritto al rimborso.

ART. 22.

(Delega al Governo per la redazione di un testo unico).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico, nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni della presente legge e le altre disposizioni legislative in materia di:

a) disciplina dell'attività politica e dello svolgimento delle campagne eletto-

rali, anche in relazione alla regolamentazione della comunicazione politica;

b) agevolazioni in favore di candidati alle elezioni, di partiti e movimenti politici nonché di gruppi politici organizzati e rendicontazione delle spese sostenute in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie;

c) attività di controllo e disciplina sanzionatoria;

d) quant'altro attinente la regolazione dei partiti e movimenti politici attraverso la disciplina dell'Autorità.

2. Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

c) coordinamento del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la razionale applicazione nonché la coerenza logica e sistematica della normativa;

d) aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro per le riforme costituzionali di concerto con il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, previo parere del Consiglio di Stato, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Lo schema del decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qua-

lora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

ART. 23.

(Disposizioni finali ed entrata in vigore).

1. Ai fini della presente legge, si intendono per partiti e movimenti politici i soggetti che hanno presentato candidati sotto il proprio simbolo alle ultime elezioni rispettivamente per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica, per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, per i consigli regionali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

